



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO DI LENNO

Via F.lli De Giuli 1, 25024 LENNO (Brescia); Tel. 030.9038250 – Fax 030.9068974

codice ministeriale BSIC89600Q - C.F. 88004450172

E-mail bsic89600q@istruzione.it – bsic89600q@pec.istruzione.it

Circolare esterna n.32

(Prot. n. 3898 E/I.3 del 10/12/20)

Ai Genitori
Agli Studenti
Al Personale scolastico

Oggetto: fotografie e riprese in ambito scolastico, videolezioni

Si richiama l'attenzione di genitori e studenti all'uso corretto di immagini e filmati effettuati in ambito scolastico. Di seguito vengono indicati i casi possibili e le disposizioni normative di riferimento.

Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte ad uso personale¹, durante: le recite, le gite e i saggi scolastici o le foto dei tabelloni degli esiti scolastici.²

Le immagini, in questi casi, possono essere raccolte solo per fini personali e destinate a un ambito familiare e non alla diffusione.

In caso di comunicazione sistematica (WhatsApp) o diffusione (internet, social network, altri mezzi di comunicazione di massa) **diventa invece necessario, di regola, ottenere il consenso informato delle persone presenti nelle fotografie e nei video.**³

Nel caso di minori è necessario il consenso di entrambi i genitori o di chi ne esercita la potestà.

Si precisa che le immagini devono ritrarre sempre in momenti positivi.⁴

Le norme in vigore infatti escludono categoricamente che si possano pubblicare immagini (o altri dati personali) di terze persone senza il loro consenso⁵. Questo perché ognuno è titolare del diritto alla propria immagine e può quindi decidere cosa farne: se diffonderla, tenerla riservata, venderla ecc.⁶

Il consenso a farsi fotografare o riprendere non comprende in automatico anche il consenso alla pubblicazione delle immagini.

Si può autorizzare una persona a riprendere la propria immagine o scattare una foto, ma non è detto che ciò implichi anche il consenso a diffonderla tramite internet o in un social network.

¹ <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/470850>

² <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1136703>

³ https://archivio.pubblica.istruzione.it/ministro/comunicati/2007/scheda_direttiva_videofonini.shtml
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/dir104_07.pdf

⁴ <https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/pubblicare-foto-di-figli-minori-sui-social-quando-e-lecito-che-dicono-le-norme/>

⁵ <https://www.garanteprivacy.it/home/doveri>

⁶ Nello specifico, la legge sul diritto d'autore n.633/1941, all'art. 96 afferma "il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa".

Videolezioni e didattica a distanza

Nelle comunicazioni inviate alle famiglie (patto di corresponsabilità, informativa privacy, regolamento di istituto, regolamento d'uso della piattaforma **office365/GSuite**) sono stati indicati i comportamenti e le azioni lecite che gli studenti e/o le famiglie possono fare nell'ambito delle videolezioni.

Rispetto ai casi visti in precedenza, bisogna sottolineare che **da parte delle famiglie e degli studenti sono vietate** durante le videolezioni: **registrazioni audio, video, fotografie, screen shot** .

Si ricorda che immagini, fotografie, registrazioni audio, costituiscono dati personali, pertanto la loro semplice acquisizione **necessita del consenso degli interessati**.

Nel caso vi fosse una improrogabile necessità di effettuare una delle azioni prima indicate,

-prima di agire bisogna informare le persone collegate che si intende fotografare o registrare

Quindi non è consentito un uso familiare o personale di dati personali ottenuti da videolezioni, né tantomeno la comunicazione a terzi o la loro diffusione.

Responsabilità.

In caso di raccolta e/o comunicazione sistematica o diffusione di immagini, video, audio senza consenso dell'interessato (persona ritratta nella foto o registrata a cui si riferiscono i dati) si può incorrere nei seguenti reati:

1. responsabilità civile ai sensi dell'art. 2050 del Codice Civile, nel quale viene stabilito che "chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno".
2. responsabilità penale Codice Privacy art 167 (Trattamento illecito dei dati) da sei mesi ad un anno e sei mesi.⁷

Si ricorda che le responsabilità sono personali, la scuola può solo richiamare tutti al rispetto dei diritti delle persone e alla protezione dei loro dati, fornendo come in questo caso indicazioni e riferimenti normativi.

Essere consapevoli e informati è importante. A questo proposito si allega il documento del Garante sul trattamento dei dati per foto e filmati in ambito scolastico.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al Dirigente Scolastico o al Responsabile della Protezione Dati
Fabio Odelli

Cordiali saluti

Leno, 11 dicembre 2020

La Dirigente Scolastica(*)
F.to Dott.ssa Vanda Mainardi
(*) *La firma è omessa ai sensi dell'art. 3,
D.to Lgs. 12/02/1993, n° 39*

⁷ <https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Codice+in+materia+di+protezione+dei+dati+personali+%28Testo+coordinato%29>